

Statuto

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

“Gruppo di Volontariato Vincenziano San Francesco di Paola - ODV”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alle norme del Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., codesta Organizzazione di Volontariato, facente capo ai Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia, denominata “*San Francesco di Paola - ODV*”, con data di fondazione del 27 Settembre 1953 e con sede legale in San Giuseppe Jato, Palermo.
2. Il presente Statuto si ispira allo Statuto Nazionale dei “**Gruppi di Volontariato Vincenziano, AIC Italia - ODV**” ed è stato sottoposto, dopo attenta valutazione e verifica da parte del Consiglio Regionale, ad approvazione del Consiglio Nazionale GVV - AIC Italia.
3. In conformità all'Art. 2 dello Statuto Nazionale, l'Associazione si ispira al modello e ai principi del proprio fondatore, *San Vincenzo de' Paoli*, lo stesso: opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l'Assistente Generale dell'Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità Vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici;

L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Giuseppe Jato (PA), in Corso Umberto I, n. 409, CAP 90048. L'eventuale trasferimento della sede legale, non comporta alcuna modifica dello Statuto, bensì la sola integrazione documentale allo stesso ed all'Atto Costitutivo, qualora avvenga all'interno dello stesso Comune; diversamente, dovrà seguire ulteriore comunicazione entro 30 giorni dalla modifica, agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta; la durata dell'Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria a maggioranza dei voti, così come previsto all'art. 10 del presente Statuto.

Art. 2

Scopi, finalità e attività

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano “*San Francesco di Paola - ODV*” è un’Associazione di laici Cattolici volontari. Essa riunisce soggetti che intendono dedicarsi al prossimo, secondo i canoni della solidarietà e carità Cristiana impartiti dal Vangelo, seguendo gli insegnamenti ed il metodo Vincenziano, al fine di ottemperare ai bisogni delle persone in difficoltà.

1. L’associazione è apartitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro; la stessa si prefigge lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità e supporto sociale.
2. Con riferimento agli art. 3 e 4 dello Statuto Nazionale, l’Associazione ha per scopo:
 - la promozione umana e Cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;
 - la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
 - l’incontro personale con il prossimo nel suo ambiente di vita, senza alcuna discriminazione e l’adempimento del supporto a mezzo di interventi immediati di aiuto, quando la situazione lo richieda.
3. L’Associazione svolge le attività di interesse generale, ai sensi dei seguenti punti, così come all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. d) educazione, istruzione, formazione morale e spirituale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In tal senso l’Associazione si prefigge di promuovere il sostegno formativo indirizzato a bambini, giovani ed extracomunitari, avvalendosi di risorse umane proprie o specifiche figure esterne, ove necessari, così come previsto al punto n. 8 del presente articolo.

lett. q) alloggio sociale (*in presenza di condizioni e disponibilità dei locali e delle risorse*) ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di prodotti alimentari o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le *“banche del tempo”* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lett. x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 18;

lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Nello specifico, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Sostegno alle famiglie e ai soggetti in difficoltà, ottemperando ai bisogni secondo le esigenze dagli stessi presentate;
- attività sociale a mezzo del *“Centro di ascolto”* per soggetti, famiglie, giovani ed extracomunitari in difficoltà:
in tal senso l'attività persegue il fine di poter creare un punto di riferimento per la comunità, con e per l'eventuale reindirizzamento alle figure professionali/istituzioni idonee al caso;
- attività per raccolta fondi a mezzo de *“Il Fiore che non marcisce”*, secondo le regole della assoluta trasparenza all'atto della raccolta, con iscrizione del nome del donante e cifra donata;
- Riqualificazione e utilizzo di beni e immobili pubblici e parrocchiali, al fine dello svolgimento di attività a beneficio del prossimo:

in tal senso l'Associazione si prefigge lo scopo, in presenza delle idonee condizioni e possibilità, di creare contesti di sostegno, ricreazione e ausilio di vario genere per famiglie, giovani, anziani, persone sole, extracomunitari e disabili.

- vendita di creazioni dolciarie realizzate a mezzo dell'attività dei/delle volontari/e, con eventuale vendita di biglietti a sorteggio, per raccolta fondi;

- raccolte fondi presso i luoghi cimiteriali, nel periodo del 1-2 novembre;
- attività ludiche/solidali per il coinvolgimento della comunità a sostegno del prossimo;
- attività di raccolta e/o distribuzione alimentare;
- attività di pesca a sorteggio a scopo solidale, in seno a fiere territoriali;
- vendita prodotti realizzati dai soci o provento di donazione, durante i periodi delle festività o in ambito di manifestazioni comunali di promozione territoriale;
- attività ricreative a sfondo socio - culturale, per famiglie, giovani, anziani, extracomunitari e disabili;
- sostegno dell'inclusione civile, sociale e lavorativa delle persone, promuovendo i criteri delle pari opportunità;
- mantenimento e sviluppo sul territorio: collaborazione, colloquio e coordinamento con Enti Locali, Istituzioni e altre relative organizzazioni del Terzo Settore, al fine di poter realizzare e svolgere attività e progetti a sostegno degli indigenti;
- accoglienza presso strutture o alloggi appositamente dedicati persone, famiglie in difficoltà, qualora vi siano condizioni e possibilità idonee;
- promozione e attivazione di progetti di assistenza che corrispondano ai bisogni emergenti sul territorio operato, a sostegno delle famiglie e dei giovani;
- attuazione di attività a sostegno del prossimo, in collaborazione con gli altri gruppi cittadini;
- progettazione e adesione, anche in *partnership*, a campagne ed iniziative per la ricerca di fondi pubblici o privati, anche attraverso la redazione di progetti e bandi, secondo le esigenze territoriali;
- amministrazione e gestione delle strutture cittadine del Gruppo di Volontariato Vincenziano.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito;

5. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Le volontarie hanno diritto ai rimborsi per le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa produzione documentale ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Come da regola Statutaria, all'atto dell'iscrizione, i soci accettano quanto previsto dallo Statuto Nazionale e del Gruppo di appartenenza, pertanto gli stessi saranno tenuti a conoscerne le regole e a partecipare agli incontri di formazione tecnica, organizzati in seno all'assemblea. In merito alla formazione obbligatoria permanente, personale e comunitaria, così come richiamato dal Concilio Vaticano II, si rimanda a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC – ITALIA ODV, vigente.
8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente per particolari esigenze, esclusivamente entro i limiti necessari, al fine di assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 3

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
 - c. Proventi derivanti da attività di raccolta fondi di vario genere;
 - d. Erogazioni di fondi provenienti da finanziamenti, contributi *etc.*, per l'espletamento di attività individuate.
 - e. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Eventuali rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione ericonducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo coadiuva il servizio di Tesoreria, nella redazione del bilancio annuale e delle rendicontazioni trimestrali ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Il bilancio, una volta redatto, viene sottoposto al vaglio dell'assemblea dei soci per l'approvazione, entro il mese di Aprile. Il bilancio annuale e i rendiconti trimestrali sono depositati presso la sede dell'Associazione, almeno cinque giorni prima dell'assemblea esono consultabili da ogni associato.

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È Fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 4

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, premesso il rinnovo del tesseramento annuale, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6, del presente Statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. La stessa viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione dell'apposita domanda scritta da parte dell'interessato/a o - in caso di minorenni - da chi ne eserciti la potestà genitoriale, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La delibera di ammissione o di rigetto viene adottata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo, comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. Ogni associato contribuisce con la quota annuale prevista dagli organi competenti, come stabilito dallo Statuto Nazionale, alle spese che si dovranno sostenere ai diversi livelli organizzativi: cittadino, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
6. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione. Invero, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Nazionale, denominato "*Soci*", causa di esclusione è l'attuazione di atteggiamenti di indisciplina o comportamento scorretto ripetuti.
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni

dall'eventuale sollecito scritto.

7. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta per designazione o delega, sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione;
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita e alle attività dell'Associazione. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto, in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, anche a mezzo di delega scritta, qualora impossibilitati. In tal senso, si veda art. 8 del presente Statuto;
 - di consultare i libri sociali, i registri e i fascicoli documentali, presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, in virtù dei principi di correttezza, trasparenza e moralità;
 - al pagamento annuale della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 7

Organi dell'Associazione e organizzazione interna

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei soci
 - b. La/il Presidente;
 - c. La/il Tesoriera/e;
 - d. La/il Segretario/o
 - e. La/il Consigliera/e
 - f. Il Consiglio Direttivo;
 - g. Organo di controllo (per i casi previsti dall'art. 30 CTS)
 - h. Organo di revisione (per i casi previsti dall'art. 31 CTS)

Art. 8

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce, all'avviso di convocazione.
Ogni socio può ricevere una sola delega.
4. L'esercizio di voto in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi telematici, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente, in sua assenza dalla/dal Vicepresidente, o da altro socio appositamente eletto o delegato in sede assembleare.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione della/del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con sette giorni di anticipo (*salvo casi di urgenza*) e deve contenere l'ordine del

giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

7. L'eventuale difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, rende ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale dettagliato e redatto dalla/dal segretaria/o, lo stesso dovrà riportare data, luogo e dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal/dalla Presidente.

Nei casi di impossibilità di svolgimento dell'adunanza dell'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo, è possibile espletare la stessa in forma telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del *Regolamento Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC – Italia ODV*, vigente.

Per ogni assemblea, la lettura dell'ordine del giorno dovrà essere preceduto dalla lettura ai presenti del verbale della seduta precedente, in modo da rendere edotti gli assenti, degli argomenti trattati e delle attività espletate dal GVV, così come previsto all'art. n. 5 del *Regolamento Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC – Italia ODV* vigente, denominato "*Il Gruppo*". In tal senso, si eseguiranno le regole di espletazione di assemblea, di cui alla lettera a) del suddetto articolo.

9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione o per casi di urgenza; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e

l'eventuale bilancio sociale a sensi dell'art. 14 del D. Lgs 117/2017;

- b. discute ed approva i programmi di attività, l'avvio di nuovi progetti, ed ogni forma di partecipazione in cui viene coinvolta l'associazione;
 - c. elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, la/il Presidente, la/il Vicepresidente, la/il Segretario/o, la/il Tesorier/e e la/il Consigliera/e.
 - d. nomina e revoca, qualora previsto, l'organo di controllo;
 - e. nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei noneletti, qualora ve ne siano;
 - i. approva eventuali regolamenti e le loro variazioni;
 - j. delibera sull'eventuale contributo straordinario;
 - k. delibera sull'esclusione dei soci;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
 - o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 6 dello Statuto;
 - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera g) del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

Art. 10

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dalla/dal Presidente, dalla/dal Vicepresidente, la/il Tesoriera/e la/il Segretario/o, la/il Consigliera/e, i quali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. In tal senso, si applicano le regole previste dallo Statuto Nazionale GVV vigente nonché quanto previsto dall'articolo 2382 del codice civile.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.
 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, di delegare alle operazioni bancarie e ss.mm.ii. la/il Tesoriera/e in carica; convoca l'Assemblea dei soci.
 - Il Presidente rappresenta, in seno al Consiglio Cittadino (*qualora sia istituito*) e nel Consiglio Regionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano, il Gruppo di cui è a capo.
 - Provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l'esercizio delle attività di volontariato;
 - In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
 - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
 - Promuove e adempie alla formazione tecnica e carismatica del Gruppo;
 - Redige la relazione annuale, relativa all'attività espletata dal Gruppo che presiede;

- Coordina le attività dell'associazione e intrattiene i rapporti e la corrispondenza con gli organi superiori GVV, nonché con Enti, Autorità e Istituzioni religiose e civili e rappresentanti di altri Gruppi.

2. La/il Segretaria/o coadiuva la/il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

3. La/il Tesoriera/e:

- predispone il rendiconto di cassa e lo schema di bilancio dell'esercizio, nonché il preventivo che il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea entro il mese di aprile;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione;
- gestisce le operazioni bancarie facenti capo al GVV, su delega del/della Presidente;
- cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.

4. La/il Consiglieria/e, coadiuva il Consiglio Direttivo nella cura degli affari di ordine amministrativo, economico e di gestione.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro un importo massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio, la relazione di missione e l'eventuale bilancio sociale ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari;
- nomina i coordinatori dei progetti presi in carico;

- propone all'assemblea l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 2 - lettera g) del presente Statuto;
- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate e devono essere comunicate all'assemblea;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività e provvede a comunicarle all'assemblea;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla/dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultima/o, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea, in presenza di esigenze particolari, potrà avvenire anche in modalità telematica a mezzo di videoconferenza tra i membri del Consiglio Direttivo (*come previsto per la convocazione assembleare, ex art. 12 Regolamento GVV AIC ITALIA – ODV vigente*); nella fattispecie, la/il Segretaria/o dovrà redigere apposito verbale della seduta da porre agli atti ed alla firma della/del Presidente, durante la successiva seduta di assemblea in presenza;

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. *(nel merito, in caso di superamento per due esercizi consecutivi due dei limiti di seguito elencati: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari ad euro 1.100.000,00; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari a euro 2.200.000,00; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 5 unità)*, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. *(cause di ineleggibilità e decadenza)*. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 14

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o si superino le soglie di cui all'art.31, comma1, del CTS *(nel merito, in caso di superamento per due esercizi consecutivi due dei limiti di seguito elencati: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari ad euro 1.100.000,00; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari a euro 2.200.000,00; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 12 unità)*

è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale.

Il Revisore Legale dei Conti, scelto tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Legali dei Conti, è nominato dall'Assemblea dell'Associazione.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Art. 15

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la costituzione di Comitati Tecnici, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze di assemblea e delle sedute, anche telematiche, del Consiglio Direttivo; delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al GVV Regionale o Nazionale, purché ETS, o ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dello Statuto nazionale dei GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO AIC ITALIA.

Il presente Statuto, parte integrante dell'Atto Costitutivo, è stato redatto dalla Presidente in carica, Clelia Siviglia, letto e approvato dall'Assemblea, in data 17.02.2024.